

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1549

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BEVILACQUA e BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2002

—————

Modifica all’articolo 64 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra la carica di consigliere comunale o provinciale e di assessore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legislazione attuale non prevede una netta separazione tra appartenenti ad organismi di livello esecutivo (come il Governo, le giunte regionali e comunali) e gli organismi assembleari (Parlamento, consigli regionali e comunali).

L'unica eccezione è rappresentata dall'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che ha messo assieme tutta la normativa relativa ai comuni ed alle province.

In particolare, detto articolo, che ha recepito l'abrogato disposto dall'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, stabilisce che la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione delle nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

La *ratio* di detta incompatibilità riflette la volontà del legislatore di separare le funzioni del consiglio, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, e quelle della giunta, quale organo di esecuzione e gestione.

L'obbligo di rassegnare le dimissioni appare, tuttavia, estremamente punitiva rispetto alle finalità di separazione dei ruoli dei due organi e, verosimilmente, anche illegittimo poiché implica la perdita di uno *status* che deriva al consigliere dall'investitura popolare, al quale è costretto a rinunciare qualora opti per l'accettazione della nomina ad assessore.

Giova, altresì, considerare che l'incarico di assessore è revocabile da parte del sindaco, e pertanto potenzialmente temporaneo e precario; ciò rende ancor più eccessivo ed esagerato l'obbligo di dimissioni.

Con il presente disegno di legge s'intende proporre una modifica del citato articolo 64 volta a prevedere che il consigliere comunale o provinciale, all'atto di accettazione dell'incarico di assessore, sia sospeso *ex lege* e il primo dei non eletti della stessa lista sia chiamato a supplirlo per la durata della sospensione.

Il tal modo si garantisce al consigliere sospeso di mantenere il diritto al rientro nel consiglio comunale al momento dell'eventuale revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia ovvero per dimissioni volontarie dell'assessore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina. Entro quindici giorni dall'atto dell'accettazione della nomina, il consiglio viene convocato per procedere alla temporanea sostituzione del consigliere e per affidare la supplenza al primo dei non eletti della stessa lista. La supplenza ha termine con la cessazione della carica, sia per dimissioni volontarie, sia per la revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia».

